
NOVITA' AL CODICE DELLA STRADA BREVE SCHEDA RIELPILOGATIVA

La legge 17 agosto 2005 n.168 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.194 del 22.08.2005), di conversione, con modificazioni, del DL 115 del 30 giugno 2005 (cd. Decreto "omnibus") recante "disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione", ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada.

La presente scheda presenta le novità che riguardano, prevalentemente, la guida dei ciclomotori.

Riferimenti normativi:

- legge 17 agosto 2005 n.168;
- Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informatici – Direzione generale per la Motorizzazione e della Sicurezza per il trasporto, N. MOT3/4397/M350 del 2 settembre 2005;
- Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza N.300/A/1/44285/101/3/30/9 del 7 settembre 2005.

CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI [art 97 co 2]

Viene precisato che, con il nuovo sistema di targatura la targa (che è personale) può essere abbinata ad un solo veicolo. In sostanza, la targa apposta sul ciclomotore è collegata ad un solo veicolo, almeno fino a quando il mezzo appartiene all'intestatario della targa.

Tale disposizione renderà necessario intervenire anche sulle norme del Regolamento attuativo, relative alle caratteristiche costruttive e alle modalità di rilascio delle targhe dei ciclomotori.

GUIDA DEI CICLOMOTORI¹ [art. 116 co1-ter; 1-quater; 1-quinquies; co 12; co 13-bis; art 5 co 1-bis legge 168 del 17 agosto 2005 di conversione del DL 115 del 30 giugno 2005]

Viene confermato l'obbligo, dal 1 ottobre 2005, di conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore ("patentino") anche per maggiorenni non in possesso di altra patente di guida. La novità più significativa risiede nella previsione di condizionare il rilascio del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore anche alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per il rilascio della patente A. In particolare:

- coloro i quali raggiungeranno la maggiore età in data successiva al 30 settembre 2005 potranno ottenere il "patentino" secondo le consuete modalità (presentazione certificazione medica attestante i requisiti fisici e psichici prescritti per la patente di categoria A; corsi da svolgersi

¹ E quadricicli leggeri ("microcar")

gratuitamente presso le scuole o a pagamento presso le autoscuole; 12 ore teoriche; esame finale a quiz);

- coloro i quali risultino già maggiorenni al 30 settembre 2005, potranno ottenere il “patentino” con la semplice domanda (non c’è bisogno di sostenere l’esame) al competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Dtt) corredata da:
 - certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la patente di categoria A;
 - attestato di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola;

Fino alla data del 1 gennaio 2008 la certificazione medica potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale (e non, quindi, presso le strutture individuate dal Codice: Azienda sanitaria locale, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS).

Al “patentino” si applicano le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A (10 anni fino al compimento dei 50 anni di età, 5 anni fino ai 70 e poi 3, con conferma di validità effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri), salvo ovviamente che il conducente non ottenga una patente di categoria superiore (e sia quindi tenuto a restituire il certificato di idoneità): allo stesso modo, anche ai conducenti dei ciclomotori si applicano gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente (articoli 128, 129, 130 e 219 CdS), limitatamente alla perdita o alla verifica dei requisiti fisici e psichici. In sostanza, la patente non dovrebbe venire sospesa per infrazioni alle norme di comportamento compiute alla guida di ciclomotore (a meno che, appunto, le forze di polizia, nell’ambito dell’attività di rilevamento degli incidenti non abbiano il fondato sospetto che il titolare dell’abilitazione non sia più in possesso dei requisiti psico-fisici ex art-128 CdS: in questo caso, infatti, hanno l’obbligo di segnalare tale circostanza al competente ufficio del Dtt che predisporrà il provvedimento di revisione della patente).

In sede di conversione del decreto legge è stata introdotta una disposizione in base alla quale coloro che hanno avuto la patente sospesa per eccesso di velocità (articolo 142 co 9) possono comunque continuare a condurre il ciclomotore: stando ad una interpretazione letterale questa possibilità non sembrerebbe essere riconosciuta nel caso in cui la patente venga sospesa per altri motivi (ad esempio per guida in stato di ebbrezza, per violazione delle norme di sorpasso, per circolazione contromano in corrispondenza di curve, dossi ecc). Questa interpretazione, avallata peraltro dal Ministero dell’Interno (Circolare cictata) in ogni caso, comporterà alcune difficoltà applicative in quanto colui al quale viene ritirata la patente, per dimostrare il titolo che lo abilita alla guida del ciclomotore, dovrà circolare con la copia del verbale.

Coloro che sono già in possesso di patente di guida, non possono conseguire il “patentino”. Inoltre, nel momento in cui il titolare di certificato di idoneità alla guida di ciclomotore diventa titolare di una patente di guida, dovrà riconsegnare al competente Dtt il “patentino”.

Le nuove disposizioni intervengono anche su un altro aspetto dell'art. 116 del CdS, in particolare sul co 12 che disciplina l'incauto affidamento, estendendo la responsabilità anche al caso di affidamento di motociclo a persona non titolare di "patentino".

Infine, viene estesa anche ai maggiorenni che guidano un ciclomotore sprovvisti di titolo abilitativi la sanzione (516 euro), in precedenza prevista solo per i minorenni.

SEQUESTRO, CONFISCA e FERMO AMMINISTRATIVO [art. 213 co 2; co 2-quinquies; co 2-sexies; Art.214 co 1; co 1-ter; co 2; co 8]

Viene precisata la procedura da adottarsi nel caso in cui il sequestro, la confisca ed il fermo amministrativo riguardi un ciclomotore o un motociclo.

Nel caso in cui il conducente di ciclomotore o motociclo, sia esso maggiorenne, sia esso minorenni, violi gli articoli 169 co 2 e 7 (trasporto del secondo passeggero, se non previsto dal certificato di circolazione), 170 (violazione norme relative al trasporto di persone, animali ed oggetti su veicoli a due ruote) e 171 (omesso uso del casco), o in caso di reato, è **sempre disposta la confisca** del ciclomotore: l'organo di polizia dispone il sequestro, la rimozione e il trasporto del veicolo in un luogo di custodia individuato ai sensi del 214-bis. Tale disposizione potrebbe trovare applicazione in una serie di circostanze che spesso si verificano: quando il conducente non ha il libero uso delle mani (es. guida con una mano sola, ad es., per alzare la visiera); quando sieda in posizione non corretta; in caso di impennata; in caso in cui si faccia trainare; se trasporta oggetti o animali mal sistemati; se non allaccia il casco. Con l'introduzione della sanzione accessoria della confisca, vengono tacitamente abrogate le disposizioni che prevedevano il fermo amministrativo nel caso di commissione degli illeciti sopra indicati (art. 170 co 7 e art. 171 co 3), rispetto ai quali non è peraltro ammesso il pagamento in misura ridotta.

La confisca, inoltre, è sempre disposta nei casi in cui il motoveicolo o ciclomotore sia stato utilizzato per commettere un reato previsto dal CdS, dal Codice Penale o da Leggi complementari).

Nel caso in cui un ciclomotore sia soggetto a **sequestro**, l'organo di polizia dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato secondo le procedure dell'art.214- bis², recentemente introdotte.

² Il nuovo articolo 214-bis (introdotto dal Decreto legge n.269 del 30 settembre 2003 all'art 38 - Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli- convertito con Legge n.326 del 24 novembre 2003) disciplina il trasferimento di proprietà dei beni sottoposti a sequestro o a fermo. Viene individuata la categoria delle "depositerie autorizzate", nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del demanio.

A seguito di "gare ristrette" limitate ad ambiti infraregionali, le due amministrazioni individueranno soggetti disposti a fungere da "depositerie" dei veicoli confiscati o sequestrati con la possibilità di acquistare i veicoli giacenti (sono escluse però le auto storiche) in base ad un prezzo determinato dalle amministrazioni tenendo conto di:

- tipo e condizione del veicolo;
- somme dovute al depositario per la custodia;
- eventuali costi di rottamazione

I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro, nonché quelli non alienati per mancanza di acquirenti (se

Contrariamente a quanto avviene per gli altri veicoli, quindi, il ciclomotore fermato o sequestrato non può mai essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore (cfr. art. 213 co 2), ma deve essere consegnato ad un custode convenzionato con la Prefettura – Ufficio del Territorio.

Quando oggetto della sanzione accessoria del **fermo amministrativo** del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo, trattiene il documento di circolazione e dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia individuato, come nel caso della confisca, con le modalità previste dall'art. 214-bis (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, compresa la sanzione prevista per il rifiuto di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni fornite dall'organo di polizia): nel caso in cui si circoli con veicolo sottoposto a fermo amministrativo è prevista la confisca. Anche in questa fattispecie, quindi, è prevista una deroga alla procedura individuata dall'art 214 co 1 per le autovetture, dove il proprietario o il conducente, provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità e lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Dopo 30 giorni, comunque, su richiesta, il ciclomotore/motociclo sottoposto a sequestro amministrativo o a fermo amministrativo, può essere affidato in custodia al proprietario (previa verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi e di affidabilità del luogo in cui lo stesso intende custodirlo), in attesa del provvedimento di confisca o dello scadere del termine del fermo amministrativo.

REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA [nuovo articolo 130-bis]

Viene introdotto un nuovo articolo 130-bis al Codice ("Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone") attraverso il quale si prevede la revoca della patente se, in caso di violazione di una delle norme di comportamento (titolo V del CdS) commessa in stato di ubriachezza o ebbrezza da alcol o sostanze, si provoca la morte di altre persone. Più precisamente, il valore alcolemico per l'ebbrezza deve risultare pari o superiore a 3 g/l, quindi particolarmente elevato (si fa riferimento al doppio del tasso alcolemico indicato al comma 9 dell'art 186, che è di 1.5 g/l).

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE [art. 208 co 4]

All'iniziale previsione in base alla quale i proventi delle contravvenzioni spettanti a Regioni, Province e Comuni vengono devoluti al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla

immatricolati da oltre 5 anni e privi di interesse storico o collezionistico) o custoditi da oltre 2 anni alla data del 30.09.03, sono alienati (anche ai fini della rottamazione), mediante cessione al depositario. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti e l'alienazione si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento. Al custode è riconosciuto un importo complessivo forfetario calcolato per ognuno degli ultimi 12 mesi di custodia (es. 6 euro/mese per motocicli e ciclomotori; 24 euro/mese per auto; 30 euro/mese per i veicoli oltre 3.5 t).

redazione dei PUT e dei Piani per la viabilità extra-urbana, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica e ad interventi per la sicurezza stradale (in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili), viene aggiunta una nuova categoria: gli stessi, infatti, dovranno essere destinati anche per consentire agli organi di polizia locale di effettuare corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tali disposizioni sono in vigore dal 23 agosto 2005, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Direzione Studi